




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Modifiche al trattamento economico  
dei membri del Parlamento

A.C. 495 e abb.

*Schede di lettura*

n. 473

19 luglio 2016

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Modifiche al trattamento economico dei  
membri del Parlamento

A.C. 495 e abb.

*Schede di lettura*

n. 473

19 Luglio 2016

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni*

☎ 066760-9475 / 066760-3855 – ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: ac0613.docx*

# INDICE

## **SCHEDE DI LETTURA**

▪ Premessa	5
▪ Indennità parlamentare	6
▪ Indennità di carica	15
▪ Diaria	16
▪ Regime tributario	18
▪ Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato	19
▪ Spese di trasporto, di viaggio e telefoniche	21
▪ Spese per i collaboratori	23
▪ Indennità di fine mandato	26
▪ Trattamento previdenziale	29
▪ Congedo parentale	33
▪ Gruppi parlamentari	35
▪ Trasparenza, controlli e sanzioni	37
▪ Altre disposizioni	41
▪ Disposizioni finali e transitorie	41



## **Schede di lettura**



## Premessa

Sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge che riguardano prevalentemente la disciplina del trattamento economico dei parlamentari:

- **A.C. 495 Vaccaro;**
- **A.C. 661 Lenzi, Amici;**
- **A.C. 1137 Capelli ed altri;**
- **A.C. 1958 Vitelli ed altri;**
- **A.C. 2354 Lombardi ed altri.**

Per quanto riguarda la **portata normativa** delle disposizioni introdotte, le proposte possono dividersi come segue.

Un primo gruppo disciplina alcuni aspetti del **trattamento economico dei parlamentari**. La proposta A.C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla disciplina dell'indennità e della diaria; la proposta A.C. 495 Vaccaro, oltre a queste voci, modifica anche la disciplina relativa alle spese generali per lo svolgimento del mandato, le spese di viaggio e quelle per i collaboratori parlamentari.

La proposta A.C. 1137 Capelli interviene sulle indennità di carica dei membri della Camere con incarichi individuali.

Le proposte A.C. 1958 Vitelli e A.C. 2354 Lombardi dispongono, a loro volta, una riforma complessiva della materia, coinvolgendo anche ulteriori aspetti (quali, ad esempio, l'indennità di cessazione del mandato, il trattamento previdenziale dei parlamentari). La pdl 2354 Lombardi interviene anche sul trattamento economico dei componenti dei Consigli regionali.

Nel complesso, le proposte sono finalizzate a riordinare il sistema degli emolumenti dei parlamentari nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

In primo luogo, viene ridotto l'importo dell'**indennità**, sostituendo l'attuale parametro di riferimento, ossia il trattamento complessivo annuo lordo di presidente di Sezione della Corte di cassazione, con il trattamento economico, di ammontare inferiore, di altri soggetti diversamente individuati dalle singole proposte di legge (membro del Parlamento europeo A.C. 495 Vaccaro; sindaco di comune capoluogo di regione con più di 250.000 abitanti A.C. 661 Lenzi, Amici; professore universitario A.C. 1958 Vitelli) oppure con l'individuazione di un limite massimo direttamente stabilito dalla legge (5.000 euro lorde mensili A.C. 2354 Lombardi).

Le proposte intervengono anche sulle **altre voci** che concorrono, assieme all'indennità, a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari.

Un tratto comune a tutte le proposte consiste nella generalizzazione del principio del **rimborso delle spese effettivamente sostenute**, con l'abolizione delle previsioni di rimborso di una somma prestabilita.



Conseguentemente, alcune proposte (segnatamente A.C. 1958 Vitelli e A.C. 2354 Lombardi) introducono alcune misure (ulteriori rispetto a quelle vigenti) di **trasparenza** e di **controllo** (con la previsione, in determinati casi, di un intervento anche della Corte di conti) della corrispondenza tra spese e rimborsi; con la previsione altresì di specifiche **sanzioni** in caso di violazioni.

Ai sensi della proposta A.C. 1958 Vitelli le nuove forme di controllo riguardano anche i **Gruppi parlamentari**, le cui dotazioni annuali vengono stabilite direttamente dalla legge da parte della medesima proposta.

Alcune proposte poi creano un fondo *ad hoc* per la retribuzione dei **collaboratori parlamentari** (mentre attualmente le spese per i collaboratori sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato) e prevedono che le amministrazioni delle Camere provvedono al loro pagamento, fermo restando il carattere privatistico del rapporto di lavoro (A.C. 495 Vaccaro e A.C. 1958 Vitelli).

Altro principio comune alle proposte in esame è quello della equiparazione, quanto più possibile, di alcuni istituti previsti per i parlamentari con quelli validi per il lavoro dipendente: tra questi, l'abolizione dell'**assegno di fine mandato** e la sua sostituzione con una indennità che ricalca il trattamento di fine rapporto (TFR); la disciplina del **trattamento previdenziale**; l'estensione a deputati e senatori della disciplina dei **congedi parentali** (A.C. 2354 Lombardi).

Infine, uno degli elementi caratterizzanti molte disposizioni recate dalla proposte in esame, risiede nel cambiamento della **fonte normativa**: sono ricondotte alla legge una serie di previsioni attualmente disciplinate per intero dai Regolamenti parlamentari o da decisioni degli Uffici di Presidenza.

## **Indennità parlamentare**

Tutte le proposte di legge incidono in diversa misura sulla determinazione dell'indennità parlamentare, istituto previsto dall'**articolo 69 della Costituzione** che recita: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge» (art. 69).

Il dettato costituzionale trova attuazione con la **legge 31 ottobre 1965, n. 1261** che fissa l'ammontare massimo della **indennità parlamentare** nel trattamento economico complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di **presidente di sezione della Corte di cassazione**. Entro tale limite, spetta agli Uffici di presidenza delle Camere individuare l'ammontare effettivo dell'indennità (articolo 1).

La medesima legge n. 1261 prevede anche l'attribuzione di una **diaria** a titolo di rimborso spese per il soggiorno a Roma. Anche in questo caso l'importo è parametrato nei limiti massimi al presidente di sezione della Cassazione e determinato concretamente dagli Uffici di presidenza (articolo 2).

Accanto a queste (indennità e diaria) il trattamento economico dei parlamentari comprende altre voci, istituite e definite con atti interni, quali il **rimborso delle spese** per l'esercizio del mandato (che comprendono anche quelle per i **collaboratori** parlamentari), i contributi per le **spese di trasporto, di viaggio e telefoniche**.

L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo.

L'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi "il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate".

Peraltro, in considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese, l'Ufficio di Presidenza della Camera è intervenuto in più occasioni<sup>1</sup> con misure volte a ridurre il [trattamento economico dei deputati](#), che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo netto dell'indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, è pari a 5.246,54 euro, a cui devono poi essere sottratte le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro.

---

<sup>1</sup> In particolare, nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, il decreto-legge 78/2010 (art. 5, comma 1), in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha rimesso all'autonomia degli organi costituzionali interventi volti alla riduzione delle spese. Gli importi corrispondenti alle riduzioni sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per quanto riguarda in particolare la Camera, tra le diverse misure adottate in tale quadro, si ricorda la riduzione di 1.000 euro dei rimborsi spesa forfetari dovuti mensilmente a ciascun deputato: 500 euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 luglio 2010).

Successivamente, alla luce dell'art. 13 del decreto-legge 138/2011, che prevedeva riduzioni di spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013, è stato deciso un taglio alla indennità dei deputati in misura pari al 10% per la parte eccedente i 90 mila euro annui e fino a 150 mila e al 20% per la parte eccedente i 150 mila (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera del 28 settembre 2011).

Tra le altre misure adottate dalla Camera si ricordano:

- introduzione di trattenute sulla diaria mensile in relazione al tasso di partecipazione ai lavori delle Commissioni, in aggiunta a quella già prevista in relazione ai lavori dell'Assemblea (ottobre 2011);
- introduzione, in sostituzione del contributo eletto/elettori, del nuovo rimborso per l'esercizio del mandato, di pari importo, che prevede due quote distinte: per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere documentate: collaboratori; consulenze, ricerche; ecc.; per il restante 50% forfetariamente (gennaio 2012);
- abolizione dei vitalizi per gli ex deputati (gennaio 2012);
- riduzione del 10 per cento degli importi delle indennità spettanti ai deputati titolari di incarichi istituzionali, come il Presidente della Camera, i Vicepresidenti, i Presidenti delle Commissioni (febbraio 2012);
- proroga di tutte le misure di riduzione relative al trattamento economico dei deputati e di blocco del meccanismo di adeguamento (agosto 2012).

Tale misura netta è determinata sulla base dell'importo lordo di 10.435,00 euro, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

Per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa, l'importo netto dell'indennità ammonta a circa 4.750 euro, corrispondenti a 9.975 euro lordi.

Per quanto riguarda il [trattamento economico dei senatori](#), per effetto delle decisioni adottate in particolare negli ultimi anni, nonché di un'ulteriore decurtazione applicata fino al 31 dicembre 2016, l'importo lordo dell'indennità è pari a 10.385,31 euro (che si riducono a 10.064,77 euro per i senatori che svolgano un'attività lavorativa).

Al netto delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori per il trattamento previdenziale, per l'assegno di fine mandato e per l'assistenza sanitaria, l'indennità mensile risulta pari ad euro 5.304,89 (5.122,19 euro per coloro i quali svolgano attività lavorative).

Da tali importi vanno poi sottratte le addizionali all'IRPEF per cui l'indennità netta mensile corrisposta ai senatori può dunque essere leggermente inferiore o superiore ai 5.000 euro, a seconda della regione e del comune di residenza.

Tutte le proposte in esame, ad eccezione come si è detto della proposta **A.C. 1137 Capelli** relativa alle sole indennità di carica, incidono sulla **determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare**, attraverso la sostituzione, quale parametro di base, del trattamento economico complessivo di primo presidente di sezione della Corte di cassazione con altri riferimenti, quali:

- l'indennità spettante ai membri del **Parlamento europeo (A.C. 495 Vaccaro)**;
- l'indennità di funzione spettante ai **sindaci** dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (**A.C. 661 Lenzi Amici**);
- la retribuzione dei **professori universitari** ordinari (**A.C. 1958 Vitelli**).

La **pdl A.C. 2354 Lombardi** individua invece un **ammontare fisso** per l'indennità parlamentare, pari a **5.000 euro** al lordo delle imposte, in luogo del rinvio alla retribuzione di altro soggetto.

### ***Indennità di Parlamento europeo***

La proposta di legge **A.C. 495 Vaccaro** prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sia pari a quella spettante ai membri del **Parlamento europeo**, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione (**articolo 1**, che modifica l'art. 1 della L. 1261/1965).

[A partire dal 1° luglio 2015](#) la retribuzione lorda mensile dei membri del Parlamento europeo a norma dello statuto è pari a 8.213,02 euro. Tale indennità è corrisposta a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetta a un'imposta dell'UE, alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari delle Comunità europee ed a una serie di

contributi assicurativi, al netto dei quali la indennità ammonta 6.400,04 euro. Gli Stati membri possono assoggettare tale retribuzione alle imposte nazionali.

I membri del Parlamento europeo percepiscono l'indennità, ciascuno nella medesima misura, ai sensi dello statuto dei deputati al Parlamento europeo entrato in vigore nel luglio 2009. In precedenza l'indennità dei Parlamentari europei variava perché ogni Paese stabiliva autonomamente con propri provvedimenti il suo ammontare.

L'art. 9 dello statuto prevede che i deputati abbiano diritto ad un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza ed al termine del mandato ad una indennità transitoria e a una pensione.

L'articolo 10 dello statuto dei deputati stabilisce che l'indennità è fissata al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### ***Indennità di sindaco***

La proposta di legge **A.C. 661 Lenzi, Amici** intende “agganciare” l'indennità dei parlamentari a quella degli amministratori locali; prevede, infatti, che gli Uffici di presidenza dei due rami del Parlamento determinino l'ammontare dell'indennità in misura corrispondente all'indennità di funzione dei **sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (articolo 1, comma 1, che modifica l'art. 1 della L. 1261/1965)**.

Si ricorda, in proposito, che il testo di legge di riforma costituzionale approvato definitivamente dalle Camere e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016, su cui è previsto lo svolgimento di *referendum* costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, pone l'importo dell'indennità dei sindaci dei comuni capoluogo di regione quale limite massimo degli emolumenti del presidente della regione, dei membri della Giunta e del Consiglio regionale.

Nella disposizione viene specificato che, al fine di “pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti”, nella determinazione dell'importo delle indennità “si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità”.

Le indennità di funzione per i sindaci sono fissate, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente, nelle misure riportate nella tabella A, allegata al decreto.

Tabella A (gli importi, al lordo delle imposte e in lire nel testo del decreto, sono stati ricalcolati in euro)

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni	fino a	1.000	abitanti		1.291,14
»	da	1.001	a	3.000 abitanti	1.446,08
»	da	3.001	a	5.000 abitanti	2.169,12
»	da	5.001	a	10.000 abitanti	2.788,87
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	3.098,74
»	da	30.001	a	50.000 abitanti	3.460,26
»	da	50.001	a	100.000 abitanti	4.131,66
»	da	100.001	a	250.000 abitanti	5.009,63
»	<b>da</b>	<b>250.001</b>	<b>a</b>	<b>500.000 abitanti</b>	<b>5.784,32</b>
»	<b>oltre</b>	<b>500.000</b>	<b>abitanti</b>		<b>7.798,50</b>

*Considerato che sono previsti importi differenti a seconda che il comune abbia più di 250.000 abitanti o più di 500.000 abitanti, andrebbe specificato maggiormente il parametro di riferimento, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.*

Riguardo alla determinazione delle indennità dei sindaci, si sono susseguiti negli ultimi anni interventi normativi diversi e pronunce della Corte dei conti.

In particolare, l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto una riduzione del 10% degli emolumenti. Successivamente l'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha introdotto il comma 11 dell'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che l'indennità di funzione dei sindaci, determinata ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potesse essere aumentata con deliberazione di Giunta. Il DL 112/2008 ha innovato la precedente formulazione dell'articolo 82 comma 11 non prevedendo più la facoltà di incremento.

Si è pronunciata al riguardo la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con [deliberazione n. 6 del 2010](#), stabilendo che:

- l'attuale intenzione del legislatore è di negare ogni ipotesi di incremento dell'indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al DM 119/2000 in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;
- in applicazione del generale principio di successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, l'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 non è più vigente.

Al contrario le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con [deliberazione n. 1 del 2012](#), ritengono ancora vigente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005.

Un'ulteriore riduzione del 10% è stata disposta con DL 31 maggio 2010, n. 78, articolo 5, comma 7, ma il Ministero dell'Interno non ha ad oggi ottemperato alle disposizioni di tale articolo ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire l'importo dell'indennità per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'interno sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico, sia la quantificazione del gettone di presenza come modificato dal comma precedente. La riduzione è valida almeno per un triennio.

In particolare, si prevede che, il decreto da adottare del Ministro dell'Interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge gli importi delle indennità vigenti, siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

- il 3 % per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;
- il 7 % per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
- il 10 % per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Da ultimo, la Corte dei conti Sezione delle autonomie, nella [deliberazione n. 24 del 2014](#), ha evidenziato come ci si trovi di fronte ad uno stratificato *corpus* normativo “che ha posto e continua a porre delicate questioni di coordinamento e di coerenza sistematica anche in ragione del protrarsi *sine die* di una sorta di regime transitorio, attesa la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal D.M. 119/2000”. In siffatto contesto va ad iscriversi la problematica relativa alla perdurante vigenza del sistema di riduzione delle indennità di cui all’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria del 2006) ed alla incidenza dello stesso sul meccanismo tabellare di cui al D.M. 119/2000. Ad avviso della Sezione delle autonomie può ritenersi che “l’effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza – richiamato dal Ministero dell’Interno nel parere del 22 settembre 2010, corroborato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e recepito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1/2012 – sia ancora attuale e vigente”. La Corte dei conti ha altresì evidenziato come “la previsione di cui all’art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente”.

Uno [schema di decreto](#) ministeriale di attuazione del DL 78, stato predisposto dal Ministero dell’interno all’inizio del 2011, ha ricevuto parere favorevole della Conferenza Stato-città il 2 febbraio 2011, ma non è stato poi emanato.

La Sezione consultiva per gli atti normativi del [Consiglio di Stato](#) con decisione n. 799 del 2011, ha sospeso il parere sul decreto, richiedendo, tra l’altro, che le riduzioni percentuali disposte dal D.L. 78 fossero applicate anche ai gettoni di presenza, ritenendo esatta e corretta la base di calcolo assunta dal decreto per le riduzioni disposte.

La proposta di legge A.C. 661 Lenzi, Amici, inoltre, interviene anche sul **divieto di cumulo** disciplinato dall’articolo 3 della L. 1261/1965. Tale disposizione prevede che con l’indennità parlamentare non possano cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni derivanti da incarichi amministrativi pubblici, rapporti di pubblico impiego e incarichi accademici.

La proposta A.C. 661 Lenzi Amici provvede a sostituire la dizione di “**assegni**” con quella di “**emolumenti**” (**articolo 4**).

### ***Retribuzione dei professori universitari***

La proposta di legge **A.C. 1958 Vitelli** individua, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, la retribuzione dei **professori universitari** ed in particolare degli ordinari, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2. Sono escluse dal computo, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti a questi assimilabili. L'indennità parlamentare è stabilita, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in una somma pari a tale retribuzione, tenuto conto delle esclusioni di cui sopra (**articolo 1, comma 1**).

La retribuzione sopra indicata costituisce anche parametro di riferimento per l'**indennità aggiuntiva** dei Presidenti delle Camere (pari al massimo all'80%) e degli altri incarichi interni (pari al massimo al 50%) (articolo 1, comma 2).

In base alla relazione illustrativa, la retribuzione mensile attribuita ai professori universitari a tempo pieno, inquadrati nella prima fascia (ordinari), classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo, ammonta a 7.106 euro lordi.

La docenza universitaria si articola in professori di prima fascia (ordinari) e di seconda fascia (associati).

Il trattamento economico dei professori universitari è attualmente regolato dal DPR 232/2011, adottato ai sensi dell'art. 8, co. 1 e 3, della L. 240/2010, e si articola, in base al medesimo DPR, in stipendio tabellare, assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale.

In particolare, il DPR ha disciplinato, per quanto qui interessa:

1) la revisione del trattamento economico dei professori già in servizio e di coloro che sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della stessa L. 240/2010;

2) il trattamento economico dei professori assunti ai sensi della stessa L. 240/2010.

Con riferimento al punto 1), ha disposto che la previgente progressione biennale per classi e scatti di stipendio (ex art. 36 DPR 382/1980) è trasformata in progressione triennale per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 – relativa ai professori ordinari – che, conseguentemente, rimodula le classi da 0 a 14 in classi da 0 a 13.

Con riferimento al punto 2), ha disposto che la progressione economica per i professori ordinari assunti secondo i nuovi meccanismi si articola in classi da 0 a 11.

*Dal momento che le classi in cui si articola la progressione di carriera dei professori sono state rimodulate, è necessario aggiornare la classe alla quale fare riferimento (non essendo più prevista la classe 14, richiamata dalla proposta di legge).*

### ***Individuazione per legge dell'entità dell'indennità***

La proposta **A.C. 2354 Lombardi**, a differenza delle altre, non “aggancia” l'indennità parlamentare alla retribuzione di un soggetto terzo, ma indica nella cifra di **5.000 euro mensili** il suo ammontare. La somma è al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed è erogata per 12 mensilità (**articolo 1, comma 1**).

L'individuazione di una somma “fissa” comporta la necessità del suo adeguamento periodico, pertanto la proposta prevede che l'indennità sia aggiornata ogni anno in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come per i lavoratori dipendenti.

Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono adeguate periodicamente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT (a partire dal 1961) basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Esso misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno (costo della vita). È, in sostanza, l'indice che viene utilizzato come base per l'adeguamento di alcuni parametri quali, per esempio, gli affitti o gli assegni di mantenimento. Tale indice, quindi, risulta essere più specifico dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), il cui paniere rappresenta i consumi di una famiglia italiana media (comprendendo, quindi, anche quelle la cui persona di riferimento sia ad esempio un libero professionista od un pensionato).

Inoltre, la proposta **esclude** la possibilità di conferire alcuna **indennità aggiuntiva** ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di incarichi interni.

La nuova disciplina si applica anche alle indennità spettanti ai **consiglieri regionali**, sia delle regioni a statuto ordinario, sia di quelle a statuto speciale, con la differenza che la cifra di 5.000 euro (al lordo delle imposte) è indicata come **ammontare massimo**, lasciando quindi alla determinazione di ciascuna regione l'individuazione dell'importo, nel rispetto di tale limite (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che, allo stato, in base alle determinazioni del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-regioni, adottate in attuazione delle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare 11.100 euro lordi.

Il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare 13.800 euro lordi.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto disposizioni di riduzione dei costi della politica (articolo 2) prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'erogazione di una quota



pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore della Regione, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, oltre che di una quota pari al 50% delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e della giunta, sia condizionata all'adozione – da parte di ciascuna Regione – delle misure previste dall'articolo 2 entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Il termine del 23 dicembre 2012 non si applica alle regioni che debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (le quali adottano le disposizioni entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data) né alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Tra gli adempimenti la disposizione normativa include la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b).

La Conferenza delle Assemblee legislative regionali e la Conferenza delle Regioni, nella Plenaria congiunta del 30 ottobre 2012, hanno individuato la regione più virtuosa (l'Umbria per l'indennità dei Presidenti e l'Emilia Romagna per l'indennità dei consiglieri) e hanno convenuto di definire altresì il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali; il documento è stato recepito nelle delibere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012. In sintesi, il trattamento economico del consigliere regionale è stato omogeneizzato per tutte le regioni.

Entro questi i limiti massimi stabiliti è possibile graduare le indennità di funzione per gli assessori e i consiglieri che ricoprono specifici incarichi, nel rispetto delle determinazioni di ciascuna regione nel merito. Tale norma rinvia altresì al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in virtù del quale le Regioni hanno dato applicazione all'articolo 14, recependo – attraverso modifiche statutarie e legislative – quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), d), e).

Ne è conseguita, da parte di tutte le regioni chiamate ad adempiere entro il 23 dicembre 2012, l'adozione delle [leggi regionali che hanno fatto seguito al decreto legge 174/2012](#).

Si ricorda, infine, che il decreto-legge 98/2011 ha stabilito un tetto al trattamento economico onnicomprensivo corrisposto ai **titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice di diversi organismi** pari alla media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro (art. 1). Il 1° settembre 2011 si è insediata una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, che avrebbe dovuto provvedere, entro il 1° luglio di ogni anno, alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all'anno precedente. Il 31 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso al Governo il rapporto finale per l'anno 2011, (il c.d. Rapporto Giovannini) rimettendo il mandato

affidatole, in quanto le criticità riscontrate hanno impedito di portare a compimento la ricognizione.

Successivamente, nella XVI legislatura, presso la I Commissione della Camera è iniziato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 5105 finalizzata all'adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale, alla quale sono state poi abbinare altre proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 324 ed altre). La Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dai relatori il 20 dicembre 2012<sup>2</sup>.

## Indennità di carica

La **pdl A.C. 1137 Capelli** incide unicamente sulle indennità aggiuntive dei membri della Camere con incarichi individuali, prevedendo che le indennità aggiuntive dei **Presidenti** del Senato e della Camera non possano superare, nel loro complesso, il **10 %** dell'indennità di base.

Nessuna altra indennità aggiuntiva o emolumento, anche a titolo di rimborso di spese, è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di **altri incarichi** interni alle Camere.

Anche la **pdl A.C. 2354 Lombardi** come si è visto sopra **esclude** la possibilità di conferire alcuna **indennità "aggiuntiva"** ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di altri incarichi interni (art. 1, comma 3, della L. 1261/1965, introdotto dall'**articolo 1** della pdl). Come per la pdl A.C. 1137, la disposizione sembrerebbe riferirsi alle indennità delle cariche interne, che verrebbero tutte soppresse in base alle formulazione della pdl A.C. 2354.

Anche la **pdl A.C. 1958 Vitelli**, come anticipato sopra, interviene sul punto prevedendo il limite dell'**80%** e del **50%** dell'indennità di base, rispettivamente per i Presidenti e per gli altri incarichi interni (art. 1, comma 2 della legge 1261/1965, come modificato dall'**articolo 1** della pdl).

Per quanto riguarda la Camera, in particolare, all'inizio della legislatura in corso, tra gli altri, sono stati ridotti del 30% gli importi delle indennità di carica (compresa quella del Presidente della Camera), riduzione ulteriore rispetto a quella del 10 per cento già deliberata nel 2012. Sono stati, inoltre, soppressi i rimborsi per le spese telefoniche previsti per i deputati titolari di cariche; è stata ridotta del 25 % la spesa per il personale delle segreterie dei deputati titolari di carica. Nel complesso il risparmio derivanti dalle

---

<sup>2</sup> Il testo base prevedeva che l'indennità parlamentare fosse determinata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali in misura pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008

riduzioni interventi sulle attribuzioni dei deputati titolari di cariche interne è stato di 5,5 milioni (Camera dei deputati, [Le misure in materia di riduzione delle spese adottate nei primi mesi della XVII Legislatura](#)).

## Diaria

Diverse proposte di legge incidono anche su altre voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari, tra cui la **diaria**, ossia il contributo per il rimborso delle spese di soggiorno dei parlamentari, disciplinata dalla legge (L. 1261/1965, art. 2).

Ai deputati viene riconosciuta una diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965 che istituisce l'indennità.

L'**articolo 2 della legge 1261/1965** prevede che ai membri del Parlamento è corrisposta in aggiunta all'indennità, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate e possono inoltre stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Per quanto riguarda la Camera, in particolare, l'attuale misura mensile della [diaria](#), a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11 euro.

Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico.

È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Come già ricordato, l'Ufficio di Presidenza della Camera, nelle riunioni del 25 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha inoltre deliberato l'applicazione di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la legislazione, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.

La pdl **A.C. 495 Vaccaro**, analogamente a quanto previsto per l'indennità parlamentare (vedi *supra*) adotta il modello europeo: si dispone che ai deputati e senatori sia corrisposta una diaria di entità pari alla **indennità di soggiorno** erogata in favore dei membri del **Parlamento europeo**. La diaria viene corrisposta in proporzione alle effettive presenze del parlamentare in Assemblea e nelle Commissioni di cui fa parte (**articolo 2, comma 1**, primo capoverso, che modifica l'art. 2, comma 1 della legge 1261).

Si ricorda che al Parlamento europeo è prevista l'erogazione di [un'indennità forfettaria giornaliera](#) di 306 euro al giorno per coprire tutte le altre spese sostenute dai deputati nei

periodi di attività parlamentare, a condizione che essi attestino la loro presenza apponendo la propria firma su uno dei registri di presenza ufficiali disponibili a tale fine.

Qualora un deputato, seppure presente, partecipi a meno della metà delle votazioni per appello nominale durante i giorni di votazione in Aula, tale importo viene dimezzato.

Per le riunioni organizzate al di fuori del territorio dell'Unione europea l'indennità erogata è di 153 euro al giorno (sempre subordinata alla firma del registro di presenza), laddove le spese di alloggio sono rimborsate separatamente.

La pdl **A.C. 661 Lenzi, Amici** interviene sulla diaria a titolo di rimborso spese dei Parlamentari (**art. 2, comma 1**, che modifica l'art. 2 della L. 1261/1965) introducendo le seguenti innovazioni rispetto alle vigenti previsioni:

- la corresponsione del rimborso non è più automatica ma avviene dietro **richiesta**;
- il parlamentare è tenuto a presentare la documentazione attestante le **spese effettivamente sostenute**.

Inoltre, si introduce la possibilità, già prevista nella disciplina vigente, di stabilire, da parte degli Uffici di Presidenza, modalità di **ritenute** connesse all'assenza dalle sedute (art. 2, L. 1261/1065).

Le proposte **A.C. 495 Vaccaro** e **A.C. 1958 Vitelli** modificano il sistema di corresponsione della diaria, individuando una somma giornaliera pari:

- all'indennità di soggiorno erogata in favore dei membri del Parlamento europeo (v. *supra*) in proporzione alle effettive presenze in Assemblea e nelle Commissioni parlamentari (**A.C. 495 Vaccaro**);
- ad una somma non superiore a **200 euro**, corrisposta per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea o delle Commissioni che può essere aggiornata ogni 3 anni dagli Uffici di Presidenza sulla base degli indici dei prezzi al consumo individuati dall'ISTAT. Inoltre, la diaria non spetta ai membri del parlamento residenti nel territorio di Roma e provincia (**A.C. 1958 Vitelli**).

L'esclusione della diaria, ma solo per le spese di alloggio (e di viaggio) e solo per i parlamentari residenti nel comune di Roma e non anche della provincia, è prevista anche dalla **pdL A.C. 2354 Lombardi**, che opera una profonda trasformazione dell'istituto, a partire dalla definizione, non più di diaria, ma di "**rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio**", entro un limite massimo di **3.500 euro mensili**.

La proposta dunque prevede una rimodulazione del trattamento economico accorpando diaria e spese di viaggio.

Riguardo alle previsioni vigenti si veda infra paragrafo *Spese di trasporto, di viaggio e telefoniche*.

In base alla proposta di legge i rimborsi sono effettuati sulla base dell'estratto conto di una **carta di credito** emessa specificamente per questo scopo. Inoltre, le spese devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione mensile sul **sito internet** della Camera di appartenenza dell'estratto conto di ciascun deputato.

La proposta prevede che le modalità di erogazione dei rimborsi siano definite dagli **Uffici di Presidenza** delle Camere di intesa tra loro con propri regolamenti, che dovranno prevedere modalità di **decurtazione** del rimborso per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, giunte e Commissioni in cui si sono svolte votazioni (art. 2 che modifica l'art. 2 della l. 1261/1965).

## Regime tributario

Alcune delle proposte di esame intervengono sul regime tributario degli emolumenti dei parlamentari.

La **pdl A.C. 661 Lenzi, Amici (articolo 5)** e la **pdl A.C. 2354 Lombardi (articolo 4)** dispongono l'abrogazione espressa del regime tributario dell'indennità di cui all'articolo 5 della legge 1261/1965.

L'articolo 5 della legge 1261/1965, superato dalla successiva previsione dell'art. 25 della L. 724/1994 (v. immediatamente *infra*), disponeva che l'indennità mensile del parlamentari, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, fosse soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16% alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

Si prevedeva inoltre l'assoggettamento, sempre nei limiti dei quattro decimi e detratti i contributi per la Cassa di previdenza, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfetaria pari all'8%; l'importo corrispondente è devoluto ai comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

Tale regime fiscale di favore è stato superato dall'art. 25 della L. 724/1994 che ha soppresso i regimi fiscali particolari concernenti:

- le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
- gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.

Attualmente, dunque, l'indennità parlamentare è assoggettata al regime tributario ordinario essendo stato, di fatto, superato il regime dettato dall'art. 5 della legge 1261/1965.

La proposta **A.C. 661 Lenzi, Amici** abroga l'esenzione fiscale prevista (dal terzo comma dell'art. 5 della legge 1261/1965) per la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno. Anche la proposta **A.C. 2354 Lombardi (articolo 4)** abroga il citato terzo comma; al contempo, aggiunge una nuova previsione (sostituendo il primo comma) volta a specificare, come già stabilito dal citato art. 5, che il **rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio** (di cui all'articolo 2 della L. 1261/1965, come modificato dalla medesima proposta di legge), è esente da ogni tributo e non può essere computato agli effetti del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta.

Rispetto al testo dell'art. 5 della legge 1261/1965 resta in vigore – per entrambe le proposte di legge - il **divieto di sequestro e pignoramento** dell'indennità e della diaria disposto dall'ultimo comma del medesimo articolo.

La pdl 2354 Lombardi, inoltre, elimina "l'agganciamento" dell'indennità dei **consiglieri delle regioni a statuto speciale** al trattamento tributario dell'indennità parlamentare, attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 1261 del 1965, che appunto prevede che all'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale si applica il regime tributario di cui all'art. 5 della medesima legge 1261 (**articolo 1, comma 3**).

## **Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**

Alcune proposte di legge intervengono sulla disciplina del **rimborso spese** effettuate dai parlamentari in relazione all'esercizio del mandato, che comprendono anche le spese per i **collaboratori** parlamentari, introducendo nuove previsioni legislative alla legge 1261/1965.

In particolare, per quanto riguarda la Camera, nella riunione del 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha sostituito il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori con il [rimborso delle spese per l'esercizio del mandato](#).

Tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:

- per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche.

- per un importo pari al 50% forfetariamente.

La pdl **A.C. 495 Vaccaro** assegna a ciascun deputato e senatore un fondo unico e onnicomprensivo per le **spese generali connesso con lo svolgimento del mandato** e con il mantenimento dei **rapporti con l'elettorato** di importo pari al **50%** di quanto previsto con le medesime finalità per il membri del **Parlamento europeo (art. 2, comma 1**, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge 1261/1965). Come per l'indennità principale, la pdl "aggancia" l'entità del rimborso delle spese generali a quanto stabilito dal Parlamento europeo con riferimento ai propri componenti.

Il rimborso è interamente corrisposto previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute; attualmente, come di è detto, il rimborso delle spese di mandato è per metà corrisposto forfetariamente.

Il rimborso spese generali come previsto dall'**A.C. 495 Vaccaro** non comprende le **spese dei collaboratori**, come invece previsto attualmente, cui è dedicato uno **specifico fondo** (vedi *infra*).

In particolare, si ricorda che al Parlamento europeo per il 2015 l'importo mensile dell'indennità per spese generali è stato fissato in 4.320 euro.

Per i collaboratori parlamentari è prevista una dotazione specifica (si veda *infra*).

Al PE l'indennità per spese generali è destinata a coprire le spese sostenute nello Stato membro di elezione, ad esempio le spese di gestione dell'ufficio dei deputati, le spese di telefono e postali e i costi per l'acquisto, il funzionamento e la manutenzione di computer e di materiale telematico.

L'indennità è dimezzata nel caso di deputati che, senza una debita motivazione, non partecipano alla metà delle sedute plenarie in un anno parlamentare (da settembre ad agosto).

La pdl **A.C. 1958 Vitelli** assegna a ciascun parlamentare un **fondo per le spese generali** connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a **1.000 euro mensili (articolo 5)**.

La dotazione del fondo è incrementata ogni tre anni su disposizione dagli Uffici di presidenza in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT (vedi sopra).

Analogamente a quanto previsto dall'A.C. 495 Vaccaro il **fondo non comprende** il contributo per i collaboratori parlamentari oggetto di specifica disposizione (vedi oltre art. 4 della pdl A.C. 1958). Parimenti i contributi sono erogati solamente per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

La pdl **A.C. 2354 Lombardi** prevede, con fonte legislativa, quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza (v. *supra*), relativamente all'attribuzione a ciascun parlamentare di una somma a titolo di **rimborso delle spese** per l'esercizio del **mandato rappresentativo** e per la **retribuzione dei collaboratori**, pari a **3.690 euro mensili**. Si tratta dunque dello stesso importo attualmente vigente per le medesime finalità, determinato dagli Uffici di Presidenza della Camera. La portata innovativa della disposizione risiede, come per altre disposizione recate dalle proposte in esame, nel cambiamento della fonte normativa: la determinazione del rimborso spese non viene più effettuata con decisione degli Uffici di Presidenza, ma con legge (**art. 3** che introduce l'articolo 2-*bis* della legge 1261/1965).

### **Spese di trasporto, di viaggio e telefoniche**

La proposta **A.C. 495 Vaccaro** dispone che ai membri del Parlamento sia garantito il rimborso delle **spese di viaggio** sostenute nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato, dietro presentazione della relativa documentazione o di autocertificazione (**art. 2, comma 1**, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge 1261/1965).

Anche in questo caso, anche se non viene richiamato espressamente, la proposta A.C. 495 si rifà al modello adottato dal Parlamento europeo che prevede il rimborso solo delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

La maggior parte delle riunioni del Parlamento europeo, quali le tornate e le riunioni di commissione e dei gruppi politici, si svolgono a Bruxelles o a Strasburgo.

I deputati hanno diritto al rimborso del costo effettivo dei biglietti di viaggio acquistati per recarsi a dette riunioni su presentazione dei documenti giustificativi, fino a concorrenza della tariffa di classe business "D" o analoga per i viaggi in aereo, della tariffa di prima classe per i viaggi in treno o di un forfait di 0,50 euro/km (sino a un massimo di 1 000 km) in caso di viaggio in auto privata, a cui si aggiungono indennità fisse basate sulla distanza e la durata della missione destinate a coprire le spese accessorie legate al viaggio (quali, ad esempio, i pedaggi autostradali, le spese per il bagaglio in eccesso o le spese di prenotazione).

Nell'esercizio del loro mandato i deputati devono spesso spostarsi al di fuori o all'interno dello Stato membro di elezione per motivi diversi dalle riunioni ufficiali, ad esempio per assistere a conferenze o per effettuare visite di lavoro.

A tale riguardo, per le attività al di fuori dello Stato membro di elezione i deputati possono beneficiare del rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e delle spese connesse fino a concorrenza di un importo pari a 4.264 euro l'anno.

Per le attività nello Stato membro di elezione vengono rimborsate unicamente le spese di viaggio, nei limiti di un massimale annuo stabilito per paese.

Alla [Camera](#) attualmente i deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.



Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

Come si è visto sopra, la **pdl A.C. 2354 Lombardi** accorpa il rimborso delle spese di soggiorno con quelle di viaggio, entro un limite massimo di **3.500 euro mensili**.

La pdl **A.C. 1958 Vitelli**, invece, stabilisce una dettagliata disciplina della copertura delle spese di viaggio i cui punti principali possono essere sintetizzati come segue:

- garanzia della **copertura** delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di **trasporto pubblico** e il **rimborso dei pedaggi autostradali** documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con **mezzi privati**;
- estensione della copertura e del rimborso anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma per i **membri del Parlamento eletti all'estero**;
- *obbligo* da parte dei deputati di scegliere la “**tariffa più conveniente**”;
- istituzione di **tessere** riservate all'uso personale dei membri del Parlamento per i trasporti con mezzi pubblici;
- stipula di **convenzioni** dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, per il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
- **riepilogo trimestrale delle spese** di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate, con allegata una breve **relazione** degli scopi del viaggio (che devono essere attinenti all'esercizio del mandato) e una **dichiarazione** che per gli stessi è stata scelta la tariffa più conveniente.

Inoltre, viene specificato che i rimborsi per le spese di viaggio non spetta ai parlamentari cessati dal mandato.

La medesima proposta **A.C. 1958 Vitelli** prevede che gli importi del fondo siano erogati a fronte di adeguati documenti giustificativi o siano impiegati a copertura di spese, comprese quelle **telefoniche**, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

Si ricorda che, per quanto riguarda in particolare la Camera, l'Ufficio di Presidenza ha ridotto, a decorrere dal 1° aprile 2014, il rimborso forfetario delle [spese telefoniche](#) da 3.098,74 a 1.200 euro annui.

## Spese per i collaboratori

Come si è visto, le spese per i collaboratori parlamentari sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (al cui paragrafo si rinvia).

Alcune delle proposte di legge introducono una disciplina a parte per i collaboratori.

Per quanto riguarda, in particolare, le spese relative ai collaboratori, in base alle attuali prescrizioni, oltre a dichiarare di aver assolto agli obblighi di legge, il deputato deve consegnare copia del relativo contratto recante l'attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene la conformità del contratto medesimo alla normativa vigente. Sono comunque escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge, al convivente e ai parenti od affini del deputato entro il quarto grado.

Si ricorda altresì che sono in corso di esame, in sede referente, presso la XI Commissione, alcune proposte di legge abbinata sulla regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (C. 1105 e abb.).

Nella XVI legislatura, la Camera aveva approvato un testo unificato di due proposte di legge concernenti tale materia (A.C. 2438 e A.C. 5382). Il testo prevedeva, in particolare, che gli Uffici di presidenza definissero l'ammontare del contributo spettante ai parlamentari per la retribuzione dei collaboratori e disciplinassero il pagamento diretto da parte dell'amministrazione e l'assolvimento dei relativi oneri amministrativi, fiscali e previdenziali (A.S. 3508).

L'**A.C 495 Vaccaro** prevede l'istituzione di un **fondo per i collaboratori** di ammontare pari al 50% di quello in favore dei membri del **Parlamento europeo**. La proposta stabilisce al contempo che le amministrazioni della Camera e del Senato, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi **Uffici di Presidenza, possono procedere**, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, e all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro.

La proposta specifica che si tratta comunque di rapporti di natura privatistica e fiduciaria e che non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera e del Senato (**art. 2, comma 1**, secondo capoverso, che introduce i comma 3 e 4 all'articolo 2 della legge 1261/1965).

La disciplina in questione è recata dall'art. 21 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo"(2005/684/CE Euratom). Con decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCEC 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati. In tempi successivi tali misure di attuazione sono state modificate (Decisione dell'Ufficio di Presidenza del PE 18 ottobre 2010, GUCE C 283 del 20 ottobre 2010;

Decisione dell'Ufficio di Presidenza del PE del 14 novembre 2011, GUCE C 335 del 16 novembre 2011). Per quanto riguarda specificamente i collaboratori, tra l'altro, è intervenuto il Regolamento (CE) n. 160/20093.

In base a tali previsioni, i deputati al Parlamento europeo possono scegliere personalmente i propri assistenti entro i limiti di una dotazione di bilancio definita dal Parlamento europeo.

Nel [2016](#), l'importo massimo mensile disponibile è pari a 23.292 euro per deputato.

Questo importo non viene versato ai deputati ma erogato come retribuzione agli assistenti che soddisfino le condizioni e dispongano di un contratto valido nonché agli organismi incaricati di prelevare le imposte sulle retribuzioni.

I deputati possono ricorrere a diverse tipologie di assistenti:

- gli assistenti accreditati, assunti a Bruxelles (o a Lussemburgo o Strasburgo), dipendono direttamente dall'amministrazione del Parlamento europeo. I deputati possono assumere tre assistenti accreditati o, a certe condizioni, addirittura quattro. Almeno il 25% della dotazione per l'assistenza parlamentare è riservata agli assistenti accreditati.
- gli assistenti locali assistono il deputato nel suo Stato membro di elezione. Tali contratti sono gestiti da un terzo erogatore riconosciuto che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza sociale e regime fiscale. I contratti degli assistenti locali sono contratti di lavoro o contratti di prestazioni di servizio.

I tirocinanti possono effettuare un tirocinio nei locali del Parlamento o nello Stato membro di elezione.

Il costo complessivo per gli assistenti locali e i tirocinanti non può superare il 75% della dotazione destinata all'assistenza parlamentare. Il costo dei soli prestatori di servizio non può però superare il 25% di tale dotazione.

Vari deputati possono formare tra di essi un raggruppamento per assumere uno o più assistenti accreditati o assunti negli Stati membri. Essi definiscono tra di loro la chiave di ripartizione dei costi.

I deputati non possono assumere parenti prossimi come assistenti. I loro assistenti devono evitare attività esterne suscettibili di creare un conflitto di interessi.

I nominativi o le ragioni sociali di tutti gli assistenti sono pubblicati sul sito internet del Parlamento europeo per la durata dei loro contratti, a meno che non ottengano una deroga accordata unicamente per ragioni di sicurezza debitamente giustificate.

Anche la **pdl A.C. 1958 Vitelli** istituisce uno specifico **fondo per la retribuzione dei collaboratori** parlamentari di **3.500 euro mensili**, adeguati ogni tre anni dagli Uffici di Presidenza sulla base della variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT (**articolo 4**).

Nell'ambito del sistema di informazioni di carattere congiunturale sul mercato del lavoro, l'ISTAT produce indicatori mensili sulle "retribuzioni contrattuali", determinate sulla base delle misure tabellari previste negli accordi collettivi nazionali di lavoro. Tali indicatori si riferiscono ad un concetto di prezzo della prestazione di lavoro dipendente diverso da quello relativo alle retribuzioni complessive o di fatto rilevate presso le imprese, perché riferibile ad un collettivo di lavoratori costante e caratterizzato da una composizione fissa per qualifica, per livello di inquadramento contrattuale e per anzianità media. Da tale considerazione discende che gli indici delle retribuzioni contrattuali, al contrario di quelli delle retribuzioni di fatto, non sono influenzati da variazioni nella

composizione degli occupati, da specificità aziendali, dalla quantità di ore effettivamente lavorate nonché dalla corresponsione di specifiche voci retributive di carattere non continuativo (quali ad esempio gli arretrati).

In relazione a ciò, l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente fornisce una misura delle variazioni dei compensi (in forma mensilizzata) che spettano al lavoratore dipendente sulla base dei contenuti dei CCNL e della normativa in vigore. Tale indice prende a riferimento le unità di lavoro equivalente (Ula) quindi dipendenti a tempo pieno e part time riportati a unità di lavoro, senza considerare alcuna detrazione per eventuali periodi di assenza.

L'indice delle retribuzioni orarie contrattuali, invece, misura mensilmente le variazioni della retribuzione contrattuale da corrispondere ai lavoratori dipendenti per ciascuna unità di tempo nella quale il lavoro deve essere contrattualmente prestato. Esso si costruisce come rapporto tra ciascun indice elementare delle retribuzioni e il corrispondente indice della durata contrattuale.

La proposta stabilisce che il **rapporto di lavoro** tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. La disciplina privatistica applicabile può essere alternativamente quella di:

- **lavoro subordinato;**
- **collaborazione** di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n.276 del 2003;
- **lavoro autonomo.**

Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2015) non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt-61-69-*bis* del D.Lgs. 276/2003 (che vengono contestualmente abrogati), e i contratti di tale fattispecie già stipulati a tale data, continueranno ad essere normati in base alla disciplina previgente. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro. Tale presunzione di subordinazione, ad ogni modo, non opera in determinati casi (collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali, attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni, prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.)

Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatterà il 1° gennaio 2017.

Merita ricordare che gli articoli 61-69 del D.Lgs. 276/2003 avevano introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto, applicabile al solo settore lavorativo privato, finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all'uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Successivamente, l'articolo 1, commi 23-25, della L. 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro) aveva apportato importanti modifiche alla disciplina del lavoro a progetto (ad esempio, attraverso la previsione che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico

progetto, programma di lavoro o fase di esso, fossero considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto).

*Andrebbe adeguata la previsione della proposta di legge, nella parte in cui richiama i contratti di collaborazione di cui all'art. 61 del D.Lgs. 276/2003, al mutato quadro normativo, che ha disposto il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt-61-69-bis del D.Lgs. 276/2003, che vengono contestualmente abrogati.*

In base alla proposta di legge il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere.

Viene inoltre posto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del membro del Parlamento di svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare.

Il **pagamento diretto** della retribuzione dei collaboratori è effettuato da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, così come spetta all'amministrazione l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali.

Viene altresì previsto che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinino le modalità di pagamento dei collaboratori e acquisiscono i curricula dei collaboratori ai fini della loro pubblicazione (vedi oltre articolo 8).

Come si è visto sopra, la **pdl A.C. 2354 Lombardi** non prevede un fondo specifico per i collaboratori parlamentari, le cui spese sono coperte dal rimborso delle spese generali (articolo 3, che riconosce un importo di 3.690 euro mensili a titolo di "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato e la retribuzione dei collaboratori").

## **Indennità di fine mandato**

La pdl **A.C. 2354 Lombardi** interviene anche su ulteriori aspetti della condizione economica dei parlamentari, quali l'indennità di fine mandato, il trattamento previdenziale e i congedi parentali.

L'**articolo 5** della pdl A.C. 2354 Lombardi inserisce nella legge la previsione in base alla quale, una volta cessati dal mandato, ai membri del Parlamento sia attribuita una indennità di fine mandato analoga al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Attualmente, per quanto riguarda la Camera dei deputati, il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato,

che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

L'indennità di fine mandato, come disciplinata dalla pdl A.C. 2354 Lombardi, dovrà essere commisurata:

- all'importo della indennità percepita durante il mandato;
- alla durata complessiva del mandato svolto.

L'ammontare dell'indennità sarà calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2129 del codice civile. L'adozione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad appositi provvedimenti degli Uffici di presidenza della Camere (art. 5 della pdl 2354 Lombardi che introduce l'articolo 6-*bis* della L. 1261/1965).

Il trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuto ai dipendenti del settore privato e, ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, anche ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 (ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate"). Si ricorda, in proposito, che fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il TFR, veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare.

L'importo del TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio (o frazione di anno) una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5 (nel caso di frazione di anno la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni). Le quote così accantonate sono rivalutate annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.F.R. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Come stabilito nell'Accordo quadro del 29 luglio 1999, nel settore pubblico il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: l'intero stipendio tabellare, l'intera indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa (ulteriori voci retributive possono essere considerate nella contrattazione di comparto).

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire di un'anticipazione sul TFR, il richiamato articolo 2120 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve

soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (migliori condizioni possono essere previste dai contratti collettivi, che possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione). Le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, terzo comma, della L. 297/1982).

Merita inoltre ricordare che l'articolo 1, commi 484 e 485, della L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha modificato la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare, è stato ridotto l'importo oggetto della rateizzazione, autorizzando così:

- l'erogazione in un'unica soluzione dei richiamati trattamenti nel caso in cui l'importo complessivo sia pari o inferiore a 50.000 euro;
- l'erogazione in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Alla liquidazione dei suddetti trattamenti l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi

Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il T.F.R. e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del T.F.R. e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il T.F.R. maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

- la parte di accantonamento del T.F.R. (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;
- la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il T.F.R. maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il T.F.R. in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla

formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

## Trattamento previdenziale

L'articolo 6 della pdl **A.C. 2354 Lombardi** reca disposizioni in materia previdenziale finalizzate ad adeguare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti.

*Si ricorda che sono all'esame della Commissione Affari costituzionali proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di assegni vitalizi di titolari di cariche elettive.*

Si tratta delle proposte A.C. 1093 Grimoldi, A.C. 2409 Nuti, A.C. 2446 Piazzoni, A.C. 3140 Caparini e A.C. 3225 Richetti, di cui la I Commissione ha avviato l'esame il 24 settembre 2015. Nella seduta successiva, il 10 dicembre 2015, la Commissione ha provveduto all'abbinamento di altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, anch'esse finalizzate a riformare la disciplina dei vitalizi: A.C. 3276 Giacobbe, A.C. 3326 Turco e A.C. 3323 Sanna.

Contestualmente all'avvio dell'esame delle proposte di legge ordinaria di cui sopra, la commissione ha avviato l'esame di due progetti di legge costituzionale A.C. 1978 (on. Zanetti) e A.C. 3173 (on. Mazziotti di Celso ed altri) che intervengono anch'esse in materia di vitalizi e trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e (dei consiglieri regionali). La sola proposta A.C. 1978 interviene anche in ordine alla disciplina dei tetti alle retribuzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni.

Per l'approfondimento del contenuto delle proposte di legge ordinaria si veda il dossier del Servizio studi, [Disciplina dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali](#), e per le proposte di legge costituzionale il dossier [Disciplina dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consigli regionali e delle retribuzioni per uffici e incarichi presso le pubbliche amministrazioni](#).

Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei deputati con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano - e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni. A tal fine, i



deputati sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità parlamentare lorda.

Analoghe misure sono state assunte con riferimento ai senatori: dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto il nuovo trattamento previdenziale dei senatori, basato sul sistema di calcolo contributivo già adottato per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione. Il diritto al trattamento pensionistico si matura al conseguimento di un duplice requisito, anagrafico e contributivo: l'ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni. Coerentemente con quanto previsto per la generalità dei lavoratori, anche ai senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012 è applicato un sistema *pro rata*: la loro pensione risulta dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi. La pensione *pro rata* non può superare in nessun caso l'importo massimo previsto dal previgente

La proposta A.C. 2354 Lombardi recepisce, in gran parte, a livello legislativo il regime vigente, come modificato dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato del 2011 e 2012, con la differenza, in particolare, che viene meno la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato, fino al massimo di cinque, dal computo dell'età pensionabile.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento sia basato sul **metodo di calcolo contributivo**.

Si ricorda che la riforma della previdenza obbligatoria operata dalla L. 335/1995 (c.d. riforma Dini) ha introdotto il **metodo di calcolo contributivo** dei trattamenti pensionistici, in luogo del metodo retributivo. Differentemente dal metodo retributivo, quello contributivo, come prefigurato nei commi da 6 a 16 dell'articolo 1 della L. 335/1995, mette in relazione vita contributiva e trattamento previdenziale di ciascun soggetto: ciò comporta che, a regime, il pensionato riceverà un trattamento commisurato a quanto ha accumulato nel suo periodo attivo. E' però importante sottolineare che il nuovo sistema contributivo si muove sempre all'interno di un sistema previdenziale a ripartizione: la pensione è sì commisurata alla storia contributiva del lavoratore, ma è comunque pagata dalle entrate contributive correnti del sistema, che resta a pieno titolo un sistema pensionistico pubblico. Può dunque parlarsi di un sistema contributivo che funziona all'interno di un quadro ripartitorio pubblico.

La totale diversità del nuovo metodo impone una sua introduzione graduale, delineata dai commi 12 e 13 dell'articolo 1, che in sostanza stabilirono una tripartizione del sistema di computo delle pensioni.

Altro elemento caratterizzante del sistema, strettamente dipendente dalla scelta del metodo contributivo, è costituito dal meccanismo di funzionamento del metodo medesimo, incentrato sulla capitalizzazione (figurativa) dei contributi versati. In particolare, la capitalizzazione è effettuata secondo un indicatore oggettivo, costituito, secondo quanto puntualmente specifica l'articolo 1, comma 9, della L. 335/1995, dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata con riferimento al quinquennio di ciascun anno da rivalutare. L'accumulo contributivo così capitalizzato dà luogo al "montante contributivo": quest'ultimo, rapportato ai divisori (cd. coefficienti di

trasformazione) previsti dalla Tabella A allegata alla legge (e che sono anch'essi costituiti secondo un criterio oggettivo, rapportato alla speranza di vita del pensionato viene moltiplicato per i coefficienti di trasformazione), danno come prodotto l'ammontare della rendita pensionistica di ciascuno. E' importante sottolineare, coerentemente con quanto prima accennato in ordine al quadro ripartitorio pubblico in cui si muoveva il nuovo sistema, che la capitalizzazione di ciascuna contribuzione è di carattere figurativo, (è stata infatti definita come capitalizzazione simulata) poiché con i versamenti via via acquisiti si continuano a pagare le pensioni a carico del sistema.

Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa.

In sostanza, ogni anno occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti (o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati o da altri soggetti);
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (pari ad esempio, per i lavoratori dipendenti, al 33%). Tale somma darà l'entità dell'accantonamento annuale;
- determinare il montante individuale, che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione (dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale - che sconta la variazione del PIL reale legato alla crescita reale del paese e la variazione del PIL legata all'inflazione, appositamente calcolata dall'ISTAT -, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare);
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione (cioè il parametro che, ai fini dell'applicazione del metodo contributivo, è utilizzato per convertire in pensione annua il montante individuale maturato alla cessazione dal servizio). I coefficienti determinano quindi la percentuale del montante da corrispondere come pensione annua in tutti i casi di calcolo contributivo.

Tali indici variano in base all'età anagrafica al momento del pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato nell'1,5%. Introdotti dall'articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, tali coefficienti sono stati rideterminati, da ultimo, con il decreto direttoriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (per il triennio 2016-2018), nella misura indicata dalla tabella seguente. Il successivo comma 15, semplificando la procedura per la rideterminazione dei coefficienti e riducendone la periodicità, ha disposto la rideterminazione triennale degli stessi con apposito decreto interministeriale. L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all'età posseduta, aumentando al crescere della stessa.

Successivamente, l'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, calcolo pro-rata: il sistema di calcolo contributivo viene applicato ad una parte del montante complessivo (intendendo l'altra parte calcolata con il sistema retributivo, fino al 31 dicembre 2011).

Il testo del citato comma 2 è stato successivamente integrato dall'art. 1, c. 707, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) il quale ha disposto che, in ogni caso, l'importo complessivo

del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Si ricorda infine che il comma 708 del medesimo art. 1 della L. 190/2014 stabilisce che il richiamato limite si applichi ai trattamenti pensionistici (compresi quelli già liquidati al 1° gennaio 2015) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 79/1997, per le modalità di liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

Ai sensi del successivo **comma 2**, i membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del **sessantacinquesimo anno** di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno **cinque anni effettivi**. A tal fine, i parlamentari versano un **contributo pari all'8,80% dell'indennità lorda** determinata ai sensi dell'articolo 1 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge.

In materia di trattamento previdenziale per i lavoratori dipendenti, si ricorda che l'art. 24 del D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico: in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia (comma 6), disponendo l'innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l'anticipazione della disciplina a regime dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026);
- si è disposto (comma 2) - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito degli interventi volti al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'accesso dei trattamenti pensionistici, particolare importanza hanno assunto i provvedimenti volti ad adeguare i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'**incremento della speranza di vita** (accertato dall'ISTAT).

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione. Inoltre, è stato previsto un secondo aggiornamento nel 2016 ed un terzo nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto

l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, della L. 335/1995 ha stabilito l'obbligo, per le Amministrazioni statali, di versare una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto di specifici incrementi contributivi, complessivamente pari a 32 punti percentuali (di cui 8,20 punti a carico del dipendente). Successivamente tale aliquota è stata portata, sulla base di una serie di interventi legislativi, al 33% (con l'8,80% a carico del lavoratore).

Infine, il **comma 3** disciplina la **sospensione** del trattamento in determinati casi: il trattamento non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare.

L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50% dell'indennità parlamentare.

## **Congedo parentale**

L'**articolo 7** della pdl **A.C. 2354 Lombardi** estende ai membri del Parlamento, per quanto compatibile, la **disciplina vigente in materia di congedi di maternità, paternità e parentale**.

In particolare, si dispone l'applicazione ai membri del Parlamento della disciplina dettata sulle suddette materie per le lavoratrici e i lavoratori dai Capi III, IV e V del D.Lgs. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/2015, attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. *Jobs act* (**comma 1**).

Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento spetta una somma pari al 30% dell'**indennità** loro spettante per l'esercizio del mandato parlamentare, ex art. 1 della L. 1261/1965 (come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame), per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino (a differenza di quanto disposto dalla normativa generale secondo cui tale indennità spetta, nella stessa misura, fino al sesto anno di vita del bambino – vedi *infra*) (**comma 2**).

La determinazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, è rimessa agli Uffici di Presidenza delle due Camere (**comma 3**).

Alle lavoratrici madri, l'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001 riconosce un **congedo di maternità** obbligatorio e retribuito della durata complessiva di cinque mesi (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto, oppure, a scelta della lavoratrice e se le condizioni mediche lo consentono, un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto). In caso di parto anticipato i giorni di maternità obbligatoria e non goduti prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se si supera il previsto limite di 5 mesi. In caso di ricovero del neonato si può chiedere la sospensione del congedo (una sola volta per ogni figlio).

Tale congedo è riconosciuto (anche in caso di parto anticipato o di ricovero del neonato), sempre per un periodo massimo di cinque mesi e secondo specifiche modalità, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (articolo 26 del D.Lgs. 151/2001).

In merito al trattamento economico per congedo di maternità, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 151/2001 le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. L'indennità decorre dal primo giorno di assenza obbligatoria dal lavoro ed è corrisposta, secondo specifiche modalità e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie e sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

L'indennità di maternità viene corrisposta, tra l'altro, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (e, in caso di adozione o affidamento, per i 5 mesi successivi dall'ingresso del minore in famiglia) e alle lavoratrici autonome anche nel caso di adozione o affidamento, alle stesse condizioni previste per le altre lavoratrici.

L'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001, riconosce il **congedo di paternità**, ossia il diritto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni previste per il congedo di maternità (articolo 29 del D.Lgs. 151/2001).

La L. 208/2015 (Stabilità 2016) proroga sperimentalmente per il 2016 alcune disposizioni (già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall'articolo 2, comma 24, della L. 92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In particolare, viene prevista la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima) e viene elevata da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre (art. 1, c. 205, della L. 208/2015).

Il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità; in tali casi, al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua (articolo 28 del D.Lgs. 151/2001). Infine, si ricorda che, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice (articolo 31 del D.Lgs. 151/2001).

I **congedi parentali** si traducono nell'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore. In particolare, trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi (lo stesso termine si applica anche in caso di adozione e affidamento).

Tale diritto spetta:

- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi (in quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi);
- nel caso in cui vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Salvi casi di oggettiva impossibilità, il congedo parentale deve essere richiesto con un preavviso non inferiore a 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria), con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

Lo stesso articolo 32 ha attribuito alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

L'articolo 33 del D.Lgs. 151/2001 dispone che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata la lavoratrice madre (o, in alternativa, il lavoratore padre) ha diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi previsti dal citato articolo 32, non superiore a tre anni, (a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari). In alternativa al prolungamento del congedo, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, possono essere fruiti i riposi giornalieri retribuiti di due ore (ex art. 42, c. 1, D.Lgs. 151/2001).

Per quanto concerne l'indennizzo riconosciuto per i periodi di congedo parentale, si ricorda che l'articolo 34 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

## Gruppi parlamentari

La **pdl A.C. 1958 Vitelli** pone per legge un limite massimo alla **dotazione** complessiva annuale dei **Gruppi parlamentari**, di Camera e Senato, individuandolo in **40 milioni di euro (articolo 6)**.

Ulteriori disposizioni in ordine alla disciplina dei Gruppi parlamentari, dettate dalle proposte di legge con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza, sono illustrate nel paragrafo successivo.

Attualmente, le previsioni relative ai gruppi parlamentari, richiamati dalla Carta costituzionale agli **articoli 72 e 82**, sono stabilite in massima parte dai **regolamenti parlamentari** (articoli 14 e seguenti Reg. Camera e Reg. Senato).

Quanto alle **previsioni legislative** relative ai gruppi parlamentari si ricorda che la [legge 195/1974](#) disciplinava l'erogazione annuale disposta a favore di ciascuno dei gruppi «a titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti» (art. 3, comma 1) e il correlativo obbligo dei Presidenti di gruppo di «versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo stesso» (art. 3, 5° co., legge cit.). Tale normativa in tema di finanziamento è stata poi superata a seguito del *referendum* abrogativo (cfr. art. [1 d.p.r. 173 del 1993](#)).

I Gruppi parlamentari vengono altresì in rilievo nella legislazione statale riguardano inoltre l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni o la relativa semplificazione: nessuna sottoscrizione è infatti richiesta – in base alla legislazione vigente - per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Per quanto riguarda le previsioni **regolamentari**, si ricorda che, con deliberazione del 25 settembre 2012, la Camera ha modificato il proprio regolamento introducendo una nuova disciplina dei gruppi parlamentari e del loro finanziamento.

Per la prima volta, è stata introdotta una definizione dei gruppi, indicati quali associazioni di deputati, alle quali, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, sono assicurate, a carico del bilancio della Camera, le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

I gruppi devono dotarsi di uno statuto e i contributi loro spettanti devono essere destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo per ciascun gruppo di presentare un rendiconto di esercizio annuale, pena la decadenza dai contributi. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, si prevede il ricorso ad un'unica società esterna di revisione legale.

Il controllo sui rendiconti è effettuato a cura del Collegio dei Questori della Camera.

Ai sensi del regolamento della Camera, come modificato sul punto nel 2012, per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. I contributi sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici (art. 15, co. 3 e 4 Reg. Camera).

Per una dettagliata esposizione delle modifiche alla disciplina dei Gruppi del 2012 si veda Camera dei deputati, [Le misure per la riduzione della spesa](#), 20 dicembre 2012.

Nello stesso periodo una riforma della disciplina dei Gruppi è stata operata anche al [Senato](#).

All'inizio della legislatura in corso è stato ridotto di circa 3 milioni l'ammontare complessivo del fondo unico e onnicomprensivo a favore dei gruppi parlamentari. Inoltre, a partire dalla XVII legislatura è entrata pienamente a regime la nuova disciplina dei Gruppi parlamentari di cui sopra, volta ad assicurare la pubblicità e il controllo sui rendiconti interni (Camera dei deputati, [Le misure in materia di riduzione delle spese adottate nei primi mesi della XVII Legislatura](#)).

Relativamente alla quantificazione delle risorse stanziare dai bilanci delle Camere, si ricorda che nel [bilancio di previsione della Camera per il 2015](#) lo stanziamento per il contributo unico dei Gruppi parlamentari ammonta a **31,9 milioni** di euro. Nello stesso anno le previsioni del [bilancio del Senato](#) sono di **21,35 milioni** di euro.

Nel [progetto di bilancio della Camera per il 2016](#) lo stanziamento per i Gruppi è di **31,79 milioni** di euro.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, quali organi costituzionali, sono dotati di autonomia finanziaria e contabile. Avvalendosi di dotazioni previste dal bilancio dello Stato, procedono, annualmente, alla elaborazione ed all'approvazione del proprio progetto di bilancio e del conto consuntivo. L'articolo 66 del Regolamento della Camera e l'articolo 165 del Regolamento del Senato ne definiscono le modalità di approvazione.

Le norme in materia di bilancio e sui controlli delle spese sono contenute in appositi regolamenti interni, approvati dall'Ufficio di Presidenza della Camera. In particolare, le materie della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale sono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Con l'approvazione del progetto di bilancio vengono resi disponibili i fondi necessari ad assicurare la funzionalità di tutti gli organi della Camera, nonché dei servizi e dell'assistenza necessari allo svolgimento dell'attività parlamentare.

## Trasparenza, controlli e sanzioni

Le pdl **A.C. 1958 Vitelli** e **A.C. 2354 Lombardi** recano alcune disposizioni in ordine ad obblighi di trasparenza delle spese, ai controlli, nonché alle sanzioni da comminare in caso di accertamento di violazioni (**articolo 8**).

### *Trasparenza*

Entrambe le proposte introducono l'obbligo di pubblicare sulla **pagina web personale di ciascun parlamentare**, presente sul sito *internet* della Camera di appartenenza, una serie di **dati relativi al trattamento economico percepito**, quali:

- il complesso delle **indennità** riconosciute al membro del Parlamento al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
- il **numero di giorni** per i quali, nel corso del trimestre (A.C. 1958 Vitelli) o bimestre (A.C. 2354 Lombardi) il parlamentare è risultato **presente** e ha ottenuto il riconoscimento della diaria (A.C. 1958 Vitelli) o delle spese di soggiorno e di viaggio (A.C. 2354 Lombardi).

La proposta A.C. 1958 Vitelli dispone inoltre la pubblicazione nella pagina web del parlamentare anche dei seguenti dati:



- riepilogo trimestrale delle **spese di viaggio** attinenti allo svolgimento del mandato e coperte o rimborsate dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3;
- il riepilogo semestrale delle **spese generali** rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi documenti giustificativi;
- il nome, i recapiti, il *curriculum* e il contratto dei **collaboratori** del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4.

La proposta A.C. 2354 Lombardi prescrive la pubblicazione della **rendicontazione delle spese rimborsate a ciascun parlamentare** ai sensi degli articoli 2 (rimborso spese di soggiorno e di viaggio) e 3 (rimborso per le spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

La proposta A.C. 1958 Vitelli prescrive anche alcuni obblighi di pubblicazione in capo ai **Gruppi parlamentari**, in gran parte già previsti a livello regolamentare: ciascun Gruppo parlamentare, deve pubblicare, nella propria pagina istituzionale all'interno del sito *internet* della Camera presso la quale è costituito:

- lo **statuto**, in cui sia indicato l'organo competente ad approvare il rendiconto di gestione e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche;
- il **rendiconto di gestione** approvato dall'assemblea del Gruppo riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere, oltre agli estremi dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera.

Attualmente, come già illustrato, il Regolamento della Camera prevede che lo [statuto](#) di ciascun Gruppo parlamentare sia pubblicato sul sito *internet* della Camera (art. 15, comma 2-*ter*), mentre i [rendiconti](#) sono pubblicati come allegati al conto consuntivo della Camera (art. 15-*ter*, comma 3).

### **Controlli e sanzioni**

Le pdl A.C. 1958 Vitelli e A.C. 2354 Lombardi prevedono forme di **controllo** della regolarità dei rimborsi effettuati ai **singoli parlamentari** e ai **Gruppi** e le relative **sanzioni** in caso di violazioni.

Per quanto riguarda i Gruppi, la riforma del Regolamento della Camera del 2012 ha previsto un sistema di controlli per assicurare la trasparenza e la correttezza della gestione contabile dei Gruppi (art. 15-*ter* Reg. camera) articolato come segue:

- approvazione da parte di ciascun Gruppi del rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza, dove sono evidenziate espressamente le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera;
- espressione di un giudizio sul rendiconto da parte di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che

verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- trasmissione al Presidente della Camera del rendiconto, della dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e della relazione della società di revisione;
- controllo della conformità del rendiconto da parte del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;
- erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi previa autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo.

In caso di mancata presentazione del rendiconto o della sua non conformità alle prescrizioni del Regolamento, il Gruppo decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso e deve restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera eventualmente non rendicontate.

La decadenza è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.

Per entrambe le proposte gli organismi responsabili sia della effettuazione dei controlli, sia della irrogazione delle sanzioni sono gli **Uffici di presidenza** delle due Camere, con alcune differenze procedurali.

La pdl **A.C. 1958 Vitelli** prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle **spese di viaggio** e delle **spese generali** rimborsabili e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi. Inoltre ad essi spetta applicare le sanzioni che seguono (**articolo 8, comma 4**).

Nel caso di accertamento dell'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun **membro del Parlamento**, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo spettante al medesimo parlamentare. Qualora l'irregolarità è imputabile ai **Gruppi parlamentari**, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dal fondo assegnato al Gruppo parlamentare (**articolo 8, comma 5**).

In presenza di **reiterate irregolarità** l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le note di spesa presentate dal membro del Parlamento ovvero i bilanci del Gruppo interessato al **controllo di regolarità della Corte dei conti**, che verifica il corretto utilizzo delle risorse. In base all'esito del controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il triplo degli importi che sono stati indebitamente posti a carico dei fondi assegnati al membro del Parlamento o al Gruppo parlamentare (**articolo 8, comma 6**).

Anche la **pdL A.C. 2354 Lombardi** introduce forme di controllo della **Corte dei conti** dietro richiesta degli Uffici di presidenza, ma questo è previsto per ogni caso di erronea imputazione di spese non rimborsabili (la proposta A.C. 1958

Vitelli lo prevede in caso irregolarità reiterate). Inoltre, la pdl A.C. 2354 prende in considerazione esclusivamente le irregolarità delle spese di singoli parlamentari, e non anche dei Gruppi. Infine, la medesima pdl A.C. 2354 prevede una sanzione più dura: tra il doppio e il quadruplo delle somme indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento (**articolo 8, comma 3**).

Si ricorda che, con la sentenza 129 del 1981, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Corte dei conti il potere di sottoporre a giudizio di conto, che trova il suo fondamento nell'art. 103, secondo comma, Cost., i tesoriere degli organi costituzionali. La Corte costituzionale ha, in tale sede, evidenziato come l'esenzione dei loro agenti contabili dai giudizi di conto rappresenta il diretto riflesso della **autonomia di cui dispongono gli organi costituzionali**. "Tale autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo, nel senso che agli organi in questione compete la produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma non si esaurisce nella normazione, bensì comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza".

"Ciò significa, da un lato, che spetta alle Camere del Parlamento ed alla Presidenza della Repubblica **dettare autonomamente le disposizioni regolamentari** che ognuno di tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione delle somme affidate ai rispettivi tesoriere; e comporta d'altro lato che rientri nell'**esclusiva disponibilità di detti organi**, senza di che la loro autonomia verrebbe dimezzata, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche giurisdizionali".

Più in generale, la Corte costituzionale ha ricordato (in particolare, nella sentenza n. 231 del 1975) come "l'indipendenza delle Camere (riflettentesi naturalmente sui loro organi) si articola, nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna di esse ("riserva di regolamento": art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66)", oltre che nelle previsioni dell'art. 68 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha evidenziato come le vicende e i rapporti che ineriscono alle **funzioni primarie delle Camere** sicuramente ricadono nella **competenza dei regolamenti** e l'interpretazione delle relative norme regolamentari e sub-regolamentari non può che essere affidata in via esclusiva alle Camere stesse (sentenza n. 78 del 1984). Né la protezione dell'area di indipendenza e libertà parlamentare attiene soltanto all'autonomia normativa, ma si estende al momento **applicativo** delle stesse norme regolamentari «e comporta, di necessità, la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare» (sentenze n. 379 del 1996 e n. 129 del 1981).

Più di recente, con la sentenza 120 del 2014, la Corte costituzionale ha ricordato come gli articoli 64 e 72 della Costituzione assolvono alla funzione di definire e, al tempo stesso, di delimitare «**lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari**» (sentenza n. 379 del 1996). È dunque all'interno di questo statuto di garanzia che viene stabilito l'ambito di competenza riservato ai regolamenti parlamentari, avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione.

## Altre disposizioni

La pdl **A.C. 495 Vaccaro** prevede che i membri del Parlamento hanno diritto dal rimborso dei due terzi delle **spese mediche** e delle “*spese connesse*” alla **gravidanza** e alla **nascita** “di un figlio” (art. 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 5, all’articolo 2 della L. 1261/1965).

Per quanto riguarda la Camera, attualmente, ciascun deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

La pdl **A.C. 1958 Vitelli** introduce altre disposizioni che possono ricondurre indirettamente al trattamento economico dei parlamentari.

Essa interviene nel settore della **ristorazione** e di “tutti gli **altri servizi** offerti presso le sedi delle Camere” introducendo il principio secondo il quale tali servizi non possono comportare **oneri finanziari** sul bilancio della Camera superiori ai ricavi (**articolo 7, comma 1**).

Inoltre, la pdl A.C. 1958 vieta la corresponsione di qualsiasi beneficio (dotazione di personale, beni o servizi) per i **parlamentari cessati dall’incarico** ad eccezione dell’indennità di fine mandato e del trattamento previdenziale maturato (**articolo 7, comma 2**).

Sempre la pdl A.C. 1958 prevede che le somme iscritte nei bilanci delle Camere per il finanziamento del fondo per i collaboratori parlamentari, per quello delle spese generali e di quello per i gruppi parlamentari che non sono impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in **economia** e restituite al bilancio dello Stato (art. 8, comma 1).

## Disposizioni finali e transitorie

Tutte le proposte di legge in esame, ad eccezione dall’A.C. 1137 Capelli, prevedono che gli Uffici di presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie per l’attuazione delle nuove norme (**A.C. 495 Vaccaro, articolo 3; A.C. 661 Lenzi, Amici, articoli 1 e 2; A.C. 1958 Vitelli articolo 9; A.C. 2354 Lombardi articolo 9**).

La pdl **A.C. 661 Lenzi, Amici** prevede inoltre che gli Uffici di presidenza di Camera e Senato promuovano le opportune intese in modo da realizzare trattamento omogenei per deputati e senatori (**articolo 3**).

In ordine alla entrata in vigore le proposte **A.C. 495 Vaccaro, articolo 3; A.C. 1958 Vitelli, articolo 9** e **A.C. 2354, Lombardi articolo 9** dispongono che le

nuove norme si applicano dall'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, mentre l'A.C. 1137 Capelli, prevede l'immediata entrata in vigore (**articolo 2**).